COMUNE DI CIRO'MARINA

Area Urbanistica

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2015
Integrato e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 30.04.2015
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto, principi e finalità
Articolo 2 - Funzioni comunali
Articolo 3 - Responsabilità

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA
Articolo 4 - Adempimenti conseguenti il decesso
Articolo 5 - Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere
Articolo 6 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane
Articolo 7 - Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili
Articolo 8 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri
Articolo 9 - Trattamento sul cadavere
Articolo 10 - Locali per l'osservazione dei cadaveri e riscontro diagnostico
Articolo 11 - Attività di onoranze funebri

TITOLO III - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
Articolo 12 - Feretro e verbale di chiusura
Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento
Articolo 14 - Documenti di accompagnamento feretri al cimitero
Articolo 15 - Definizioni, modalità del trasporto e caratteristiche del corteo
Articolo 16 - Trasporti gratuiti e a pagamento
Articolo 17 - Veicoli per trasporti funebri
Articolo 18 - Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 19 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti
Articolo 22 - Divieto di riapertura del feretro
Articolo 23 - Trasporto del cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio
Articolo 24 - Trasporto di cadavere al deposito di osservazione
Articolo 25 - Trasporti funebri internazionali
Articolo 26 - Estradizione di cadaveri

TITOLO IV - ATTIVITA' CIMITERLALE
Articolo 27 - Elenco cimiteri
Articolo 28 - Orario e disciplina nel cimitero
Articolo 29 - Reparti speciali
Articolo 30 - Struttura dei cimiteri
Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale
Articolo 32 Planimetria dei cimiteri, custodia e aggiornamento
Articolo 33 - Inumazione
Articolo 34 - Scavo e utilizzo delle fosse
Articolo 35 - Cippi ed epigrafi
Articolo 36 - Tumulazione
Articolo 37 - Deposito provvisorio
Articolo 38 - Esumazioni ordinarie
Articolo 39 - Esumazioni straordinarie
Articolo 40 - Estumulazioni
Articolo 41 - Estumulazioni prima della scadenza delle concessioni
Articolo 42 - Onerosità di esumazioni ed estumulazioni
Articolo 43 - Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e provenienti da altre attività cimiteriali
Articolo 44 - Oggetti rinvenuti

Articolo 45 - Obblighi e divieti
Articolo 46 - Illuminazione votiva
Articolo 47 - Imprese onoranze funebri

TITOLO V - LE CONCESSIONI
Articolo 48 - Definizioni
Articolo 49 - Soggetti aventi diritto alla sepoltura nel territorio comunale
Articolo 50 - Tipologie dei manufatti
Articolo 51 - Onerosità delle sepolture
Articolo 52 - Tariffe
Articolo 53 - Registro delle sepolture e schedario dei defunti
Articolo 54 - Provvedimento di concessione
Articolo 55 - Concessioni di aree cimiteriali per sepolture private
Articolo 5è - Concessioni di loculi già tumulati a seguito di benemerenza
Articolo 57 - Concessioni di area cimiteriali per minoranze linguistiche o religiose
Articolo 58 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di suppellettili funebri
Articolo 59 - Concessioni per ricongiungimenti familiari e traslazioni
Articolo 60 - Durata delle concessioni
Articolo 61 - Modalità di concessione
Articolo 62 - Diritto d'uso delle sepolture private
Articolo 63 - Manutenzione delle sepolture
Articolo 64 - Divisioni e subentri
Articolo 65 - Rinuncia alla concessione di loculi
Articolo 66 - Rinuncia alla concessione di arce cimiteriali
Articolo 67 - Revoca della concessione per esigenze pubbliche
Articolo 68 - Decadenza
Articolo 69 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti a decadenza
Articolo 70 - Estinzione

TITOLO VI - CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
Articolo 71 - Riferimenti normativi in materia di cremazione
Articolo 72 - Impianti di cremazione
Articolo 73 - Autorizzazione alla cremazione
Articolo 74 - Cremazioni di resti mortali
Articolo 75 - Portatori di protesi
Articolo 76 - Identità delle ceneri
Articolo 77 - Urne cinerarie e Modalità di destinazione delle ceneri
Articolo 78 - Tumulazione delle ceneri
Articolo 79 - Inumazione delle ceneri
Articolo 80 - Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare
Articolo 81 - Cinerario comune
Articolo 82 - Dispersione delle ceneri
Articolo 83 - Giardino delle Rimembranze
Articolo 84 - Sala del Commiato
Articolo 85 - Registro delle ceneri

TITOLO VII - LAVORI NEI CIMITERI
Articolo 86 - Accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori
Articolo 87 - Inizio e termine dei lavori
Articolo 88 - Responsabilità nei cantieri
Articolo 89 - Recinzione dell’area e materiali di scavo

Articolo 90 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 91 - Orario dei lavori
Articolo 92 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
Articolo 93 - Vigilanza

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 94 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 95 - Cautele
Articolo 96 - Regolazione situazioni pregresse
Articolo 97 - Ordinanze del Sindaco
Articolo 98 - Sanzioni
Articolo 99 - Richiamo norme vigenti ed abrogazioni precedenti disposizioni Articolo
Articolo 100 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto, principi e finalità

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, relative alle operazioni funebri, ai trasporti funebri, alla cremazione, alla destinazione e all'uso dei cadaveri o parti di essi e a tutte le diverse attività conseguenti all'evento morte nella garanzia della tutela del rispetto per i defunti e della salvaguardia delle prescrizioni igienico sanitarie.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione, della tumulazione o della cremazione, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle norme del presente regolamento.

Articolo 2
funzioni comunali

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda Sanitaria Provinciale, per la salvaguardia delle prescrizioni igienicosanitarie e dell'ARPACAL per quelle di tipo ambientale.
2.Le funzioni sopracitate si distinguono in funebri, di cremazione e cimiteriali.
3. Le funzioni funebri comprendono la gestione dei depositi di osservazione e degli obitori, trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione tumulazione.
4. Le funzioni cimiteriali riguardano 'esumazione, l'estumulazione, la traslazione del feretro, costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento del cimitero e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
5. Per le funzioni di cremazione si rinvia agli art. 72 e ss. del presente regolamento.
6. Sono distinte dalle attività di cui ai punti precedenti del presente articolo le funzioni svolte dall'Ufficio dello stato civile, ai sensi del D.P.R. 396/2000.
7. Il Dirigente del servizio di polizia mortuaria o dei servizi cimiteriali come individuato dall'organigramma del Comune (da ora nel regolamento il Dirigente) è competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale, disciplinate dal D.P.R. 285/90 e dal presente regolamento e dalla normativa della
Regione Calabria ed esercita funzioni di vigilanza e di controllo.
8. Il Dirigente può delegare tutte o parte delle sue funzioni ad un dipendente del servizio nel rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

Articolo 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o da chiunque altro utilizzi in modo difforme da quello consentito mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II
POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4
Adempimenti conseguenti al decesso

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei soggetti legittimati o di chi per essi, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 39€, non oltre ventiquattro ore dall'evento.
2. Per le registrazioni dell'atto di morte, Ufficiale di Stato civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000, nonché quelle del successivo art. 78 in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere.

Articolo 5
Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere

1. Al fine del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l'Ufficiale dello Stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere, non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione previsti dalla Legge.
2. L'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico della Azienda Sanitaria Provinciale e per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario della A.S.P. che li ha nominati e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

Articolo 6
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, né da immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, e quella di Pubblica Sicurezza e all'AS.P. per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. L'Azienda A.S.P. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che, in caso di sussistenza di reato, è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta, l'Ufficiale della stato civile autorizza l'inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.

Articolo 7
Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

1. In caso di nati morti non viene redatto l'atto di morte, ma solo l'atto di nascita dove verrà annotata a margine la dizione "Si omette la formazione dell'atto di morte del controindicato perché nato morto" e si procederà al rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione ed al trasporto.
2. La domanda di seppellimento è presentata all'Azienda U.S.L. entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, e deve essere corredata di certificato medico da cui si evince la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

3. Per le parti anatomiche riconoscibili, cosi come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 15/07/2003, m. 254, spetta all'Azienda U.S.L. territorialmente competente autorizzare il trasporto, inumazione, tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria in cui è avvenuta l'amputazione.
4. Qualora sia stata data sepoltura a un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procure della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 8
Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri

1. Per il rilascio a scopo di studio di cadaveri, ossa, parti anatomiche ivi compresi i prodotti fetali, si osservano le disposizioni di cui agli art. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 9
Trattamenti sul cadavere

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Azienda S.P., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale con iscrizione all'albo e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
- una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli è, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
2. La tanatocosmesi può essere svolta senza alcun tipo di autorizzazione, tenuto conto che tale operazione non ha alcun carattere invasivo sul cadavere.
3. In merito al trattamento antiputrefattivo disciplinato dall'art. 32 del D.P.R. 285/90 e da eseguirsi una volta compiuto il periodo di osservazione, si applica quanto disposto eventualmente dalla Regione Calabria.

Articolo 10
Locali per l'osservazione dei cadaveri e riscontro diagnostico

1. La camera mortuaria accoglie esclusivamente i feretri prima del seppellimento. E' dotata di arredi per la deposizione del feretri, di acqua corrente e di finestre aperte verso la superficie scoperta interna del cimitero. Le pareti sono ricoperte di materiale facilmente lavabile ed il pavimento è di materiale idoneo ad assicurare il rapido smaltimento delle acque di lavaggio.
2. Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita dei cadaveri di persone:

a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto
b) periodo di osservazione;
c) morte a seguito di qualsiasi accidente in luogo pubblico;
d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3. Nel deposito di osservazione è vitata la presenza di persone estranee al predetto servizio, nonché dei familiari. L'azienda S.P. può dettare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo-diffusive, nonché delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi.
4. Il riscontro diagnostico è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 285/1990.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base del risultati dei riscontri diagnostici comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/1990. Nei casi in cui risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, tale comunicazione deve esser fatta d'urgenza.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

Articolo 11
Attività di onoranze funebri

1. Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle Imprese di onoranze funebri a seguito di dichiarazione di inizio attività sono, rispettivamente, sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. Lgs. 114/98 e 115 del T.U.L.P.S. ,R.D.n. 773/1931.
2. Presso Il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un apposito registro nel quale sono iscritte le imprese esercenti l'attività funebre autorizzate al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Le Imprese funebri provenienti da altri comuni che intendono esercitare la propria attività all'interno del Comune di Ciro Marina devono produrre la documentazione necessaria da sottoporre al controllo dell'Amministrazione e rispettare il presente regolamento.
3. L'attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, la realizzazione di opere di edilizia cimiteriale, le attività di gestione degli obitori, dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, con quella commerciale marmorea e lapidea svolta all'interno o all'esterno del cimitero.
(***1) Salvo le imprese regolarmente abilitate al servizio ed alle categorie necessarie per l'espletamento del servizio.***
(1) comma cosi integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2015

4. Le imprese e le Società di pompe funebri operanti in Calabria, a prescindere della ubicazione della sede commerciale, informano la propria attività al rispetto delle disposizioni del Codice deontologico, eventualmente emanato dalla Regione Calabria.
S. Nello svolgimento dell'attività di onoranze funebri devono essere rispettati i principi della libera concorrenza di mercato. All'interno di luoghi di cura e di degenza è assolutamente vietato alle imprese proporre a chiunque offerte o vantaggi finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di servizi funebri ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo. Ai cittadini richiedenti devono essere fornite informazioni esatte e dettagliate sui servizi offerti. E' vietato il ricorso a forme di pubblicità ingannevoli tali da condizionare la libertà di scelta del contraente.
6. Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei servizi, le Imprese e le Società di onoranze funebri devono disporre di adeguata dotazione di risorse umane, strumentali e organizzative, nonché delle professionalità necessarie a garantire la qualità del servizio. L'attività funebre deve essere svolta con almeno:

a) quattro operatori funebri o necrofori;
b) una dotazione minima e continuativa dei mezzi di trasporto consistente in:
c) autofurgone, 1 autovettura funebre;
d) una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si
e) richiede l'autorizzazione;
f) una rimessa idonea dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza.

7. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposite autorizzazione rilasciata dal Comune e si

devono uniformare, per le caratteristiche del mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per 'esercente l'attività funebre.
8. Il conferimento di incarico e la negoziazione delle prestazioni inerenti l'attività di onoranze funebri avviene di norma nella sede dell'impresa o Società. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche e private, degli Obitori, delle camere mortuarie, della sala per il commiato, delle aree cimiteriali. 'vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre,
9. Le tariffe dei servizi devono essere adeguate alle prestazioni rese. Il prezziario deve essere esposto nella sede dell'impresa o della Società di onoranze funebri.
10. Ai legali rappresentanti delle imprese e delle Società di onoranze funebri è imposto il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e.s.m.i, e delle Leggi vigenti in materia previdenziale ed assicurativa, compresa la certificazione di un'adeguata formazione professionale del personale.

TITOLO III
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12
Feretro e verbale di chiusura

1. La chiusura del feretro può essere effettuata dopo la formazione dell'atto di morte ed il rilascio dell'autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto o nelle sue immediate conseguenze. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
2. II verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 75 e 77 del D.P.R 285/1990,
3. All'atto della chiusura della salma nel feretro, la verifica dell'identità del defunto, l'applicazione dei sigilli per attestarne la regolarità del confezionamento e la verifica sull'osservanza delle norme prescritte per il trasporto sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto e dagli addetti alla chiusura, i quali accertano l'avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. e ss.mm.ii.
4. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al trasporto, secondo il modello stilato dal servizio di polizia mortuaria del Comune, per i trasporti fuori Comune e per i trasporti all'interno del territorio comunale.
5. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l'arrivo del feretro. Copia di tale ricevuta è trasmessa, a cura dello stesso responsabile al Comune di provenienza del defunto.
6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione verifica l'integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell'incaricato del trasporto; inoltre, controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell' Impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro.
7. In merito ai defunti a seguito di malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della si applica quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.

Articolo 13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano estero superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sole indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, può essere collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 14
Documenti di accompagnamento feretro al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto al cimitero se non accompagnato:
   a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di State civile;
   b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata del Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento e necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro, conservati e regolarmente registrati.

Articolo 15
Definizioni, modalità del trasporto e caratteristiche del corteo

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990. Al trasporto degli esiti del fenomeni cadaverici trasformativi si applica 1'art. 3 del D.P.R. 254/2003.
2. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui al successivo art. 16, conformi alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990 e certificati ai sensi della D.P.R. 1066/2006 e ss.mm.ii., previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito da imprese funebri autorizzate a cura dei familiari aventi titolo del defunto (in ordine di disponibilità, coniuge o convivente, ascendenti o discendenti di primo grado, altri parenti di grado inferiore, affini).
5. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
6. Ove i cortei, per il numero del partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli del pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone e su richiesta delle Imprese Funebri, il responsabile dei Servizi cimiteriali potrà prendere accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
8. Nei seguenti giorni festivi (1 gennaio, Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 25 dicembre) non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale, salvo autorizzazione del

Sindaco per casi eccezionali.
9. L'Amministrazione comunale può esercitare, tramite propri addetti o delegati, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e precipuamente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti.
10. Qualora gli addetti ai controlli rilevassero violazioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente le irregolarità accertate all'autorità competente.

Articolo 16
Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate ai sensi dell'art. 52, comma 169, della Legge 27/12/2006, m. 296.
3. Nei casi previsti di trasporto gratuito, le spese relative sono a carico del Comune.
4. Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, il Comune può imporre il pagamento di un corrispettivo.

Articolo 17
Veicoli per trasporti funebri

1. I veicoli per i trasporti funebri sono di categoria unica. I carri devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile disinfettabile; essi devono trovarsi sempre in perfetto stato di funzionamento e di decoro; periodicamente devono
essere disinfettati, cosi come ogni volta che si verifichi perdita di
sostanze organiche.

Articolo 18
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o ad altro luogo per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'estero.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, essere trasportate direttamente al

cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
4. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in luoghi atti a celebrazioni religiose e limitatamente ad esse, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
5. Per i defunti a seguito di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al presente articolo.

Articolo 20
Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane o urne cinerarie nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, dl resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Per il trasporto delle ossa umane, dei resti mortali e delle cencri si applicano le disposizioni previste per il trasporto dei cadaveri, salvo per la non necessità della adozione di prescrizioni e cautele di tipo igienico-sanitario. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Il trasporto di urne cinerarie o cassette di resti ossei può essere svolto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285| 1990, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'una, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne con capienza pari ad almeno 4,0 litri, di materiale resistente, debitamente sigillate e recanti all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto, secondo quanta prescritto dall'art. 2, 1° comma lettera e) del D.M. Interno 01/07/2002.
6. Per il trasporto internazionale di resti mortali e di ceneri non opera la convenzione di Berlino, descritta dai successivi art. 26 e 27 che concerne esclusivamente il trasporto dei cadaveri.

Articolo 22
Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 23
Trasporto di cadavere al luogo di sepoltura o al crematorio

1. L'autorizzazione amministrativa al trasferimento del feretro dal luogo di decesso, dall'obitorio o dal deposito di osservazione ed arrivo a cassa chiusa al luogo di onoranze funebri, alla sala per il commiato, al cimitero o al crematorio è rilasciata dal Dirigente del Comune di decesso. E' necessaria anche nel caso in cui il trasporto si svolga esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.
2. Il trasporto viene effettuato dai Soggetti esercenti l'attività di onoranze funebri o da personale dipendente da tali soggetti con mezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
3. Non è più richiesta 'attestazione, all'esito di apposita verifica, della idoneità igienico-sanitaria delle auto funebri, già di competenza della locale A.S.P. Nello specifico registro, da conservare sul carro in ogni suo spostamento, deve essere apposto un timbro, che attesti la sospensione dell'obbligo relativo alla succitata certificazione.
4. Non rientra nella definizione di trasporto di cadavere il trasferimento della persona deceduta eseguito all'interno della stessa struttura sanitaria, che deve essere effettuato esclusivamente da personale sanitario.

Articolo 24
Trasporto di cadavere al deposito di osservazione

1. Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per incidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dalla Pubblica Autorità la quale ne dispone il trasporto, rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Comune di decesso.
2. Prima che sia decorso il periodo di osservazione le salme devono essere trasportate entro contenitori impermeabili non sigillati, in condizioni tali da non recare pregiudizio per la salute pubblica e non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 25
Trasporti funebri internazionali

1. Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90, dalla Convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10/02/1937 ed approvata in Italia con R.D. 1379/1937, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma II 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, dagli Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto del feretro attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe.

Articolo 26
Estradizione di cadaveri

1. In caso di salma, conseguente a decesso nel comune, per cui venga richiesta l'estradizione verso Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, D.P.C.M. 26/05/2000, Circolare Sefit 24/07/2002 n. 4770), II Dirigente rilascia il "Passaporto mortuario", dopo aver acquisito i seguenti documenti:
   a) domanda di rilascio del passaporto mortuario;
   b) estratto per riassunto dell'atto di morte;
   c) certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni della convenzione
   d) nonché di quelle di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90;
   e) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
2. Il Passaporto mortuario contiene tutte le indicazioni e le autorizzazioni al trasporto, che non

occorre ripetere in un altro specifico documento. Dell'avven9 rilascio del Passaporto mortuario viene data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera.
3. In caso di salma, conseguente a decesso nel comune, per cui venga richiesta l'estradizione verso Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Berlino il Dirigente del Servizio di Polizia rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito la seguente documentazione:

a) nulla osta della competente Autorità consolare straniera alla introduzione del cadavere nel
a) Paese estero;
b) estratto per riassunto dell'atto di morte;
c) certificato rilasciato dalla ASL attestante il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 30 e,
d) se del caso, 32 del D.P.R. 285/1990;
e) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
f) in caso di malattie infettive-diffusive attestazione dell'ASL circa l'osservanza delle
g) prescrizioni di cui all'art 25 del D.P.R. 285/90.

4. La firma del Dirigente che autorizza l'estradizione delle salme deve essere legalizzata, a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non vi siano convenzioni internazionali che esentino da tale procedura.

TITOLO IV
ATTIVITA CIMITERLALE

Articolo 27
Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/1934 il Comune di Cirò Marina provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri nel Cimitero comunale sito in località Trapano/Difesa Plana.
2. Per la soppressione del cimitero si applica l'art. 96 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 28
Orario e disciplina nei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni.
2. L'entrata del visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Dirigente del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone munite di ceste o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

5. Alla luce delle previsioni contenute nell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, è consentito l'ingresso nei cimiteri alle persone accompagnate da cani purché con guinzaglio e con obbligo per i proprietari di munirsi di apposite museruola da applicare in caso di necessità nonché di ripulire se l'animale dovesse sporcare.

Articolo 29
Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione del resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a specifiche comunità religiose.
2. Alle comunità straniere che ne facciano richiesta possono essere concesse aree all'uopo contemplate nell'eventuale Plano Regolatore Cimiteriale e/o progetto specifico di cimitero per stranieri, per la sepoltura dei cadaveri del propri connazionali.
3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati o cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento per inumazione in reparto speciale del cimitero o mediante tumulazione in sepoltura privata.

Articolo 30
Struttura dei cimiteri

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone D.P.R.285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.. 90 e segg. del D.P.R.285/1990.
4. Apposito plano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e dal successivo articolo 36.
5. II cimitero di Cirò Marina (parte storica/primo cimitero), nel suo insieme rappresenta una testimonianza storica e artistica di primaria importanza per il comune. Questa testimonianza è costituita dal contesto ambientale e dagli clementi architettonici, plastici, decorativi, grafici e testuali del sepolcro, ed è indipendente dall'esistenza del vincolo di bene culturale e dal suo regime. Il Comune di Cirò Marina tutela questa testimonianza e legittima gli interventi solo se compatibili con questa tutela.
6. Nella parte storica del cimitero, sono comunque vietati gli interventi di ristrutturazione e la demolizione, anche parziale, del sepolcro, salvo che sia indispensabile ai fini del restauro o del recupero della forma storica; le cancellazioni e le obliterazioni delle intestazioni, delle scritture e delle effigi; la eliminazione e la sostituzione degli elementi architettonici e di decoro.

Articolo 31
Plano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale, se lo ritiene opportuno, può adottare un plano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno trent'anni.
2. Il Piano regolatore cimiteriale determinerà le vane tipologie di sepoltura, nonché le relative caratteristiche tecniche e strutturali, con la finalità di garantire minore impatto sull'ambiente: Nell'elaborazione del plano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni annuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni:

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di area, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
a) tumulazioni individuali (loculi);
b) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale e/o private):
c) cellette ossario;
d) nicchie cinerarie;
e) ossario comune;
f) cinerario comune.

4. Ogni quindici anni Comune è tenuto a revisionare il plano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. I cimiteri sono delimitati da recinzione ed isolati dall'abitato mediante le zone di rispetto, definite ai sensi dell'art. 338 del T.U.LLSS., R.D. 27 luglio 1934, n. 12è5, come modificato dall'art. 26 della Legge 1° agosto 2002, n. 166 tenuto conto dei seguenti fattori:

- le esigenze di ampliamento degli impianti cimiteriali in relazione ai sistemi di sepoltura ed al relativo andamento nel tempo;
- la dotazione necessaria di strutture e di parcheggi per gli utenti;
- rispetto delle attività di culto.

Articolo 32
Planimetria del cimitero, custodia e aggiornamento

1. Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune; detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria di cui al comma 1 dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o quando a quello esistente siano state apportate modifiche e ampliamenti.

Articolo 33
Inumazione

1. Consiste nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra in arce eventualmente previste da progetto all'interno dell'area cimiteriale
2. La regolamentazione del campi di inumazione e delle relative fosse è prevista artt. da 58 a 59 e da 68 a 73 del D.P.R. 285/90.
3. Le inumazioni di norma avvengono immediatamente dopo la consegna dei feretri. Tuttavia, per esigenze particolari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria, previa autorizzazione, e per i giorni ivi prescritti, dall'organo a ciò deputato ai sensi della normativa di riferimento.

Articolo 34
Scavo e utilizzo delle fosse

1. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse e dei feretri, si applicano le norme di cui al

Capo XIV del D.P.R. 285/90.

Articolo 35
Cippi ad epigrafi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero. Non è possibile apporre nelle fosse lapidi o altra suppellettile diverse da quelle autorizzate dal competente ufficio tecnico con apposito provvedimento.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.
3. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate; verrà altresì tolto d'ufficio quanto apposto in violazione delle previsioni del presente Regolamento.
4. II Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il rito di rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso pubblico per un mese o periodo superiore, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 36
Tumulazione

1. La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio armato (gettato in opera o prefabbricato), o altro valido materiale-composizioni di materiali (lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all'interno, ecc.), avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nei quali i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
2. Il manufatto destinato singolarmente a contenere una salma deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere più loculi o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. dimensionamento interno minimo volumetrico interno dei loculi-nicchie ordinari è 70 cm di altezza, 2,20/2,25 m di lunghezza ed una profondità di 75 cm. A questo ingombro, a seconda di tumulazione laterale o frontale va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 7è, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 7è e 77 del D.P.R. 285/1990. Anche per le tumulazioni saranno osservate le norme di cui ai commi 4, 5 e è del precedente art. 38.
6. E consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nel loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza.
7. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono in solido a carico dei privati concessionari.

Articolo 37
Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. Detta concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che abbiano ottenuto in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un manufatto privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per 'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore ad un totale di 36 mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento del lavori, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, con spese a carico dello stesso interessato. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 38
Esumazioni ordinarle

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998 e consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvengono. Le operazioni di esumazione ordinarla non necessitano di autorizzazione dirigenziali, Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove Inumazioni.
2. Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile del servizi cimiteriali accerti che la mineralizzazione del resti è incompleta è possibile:
    a) il mantenimento nella fossa originarla;
    b) la re-inumazione in apposito reparto del cimitero;
    c) la cremazione.
3. In caso di mantenimento nella fossa originarla o di re-inumazione, i resti ed il terreno circostante e relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzatine. In questa ipotesi, il periodo di re-inumazione o di permanenza nella fossa originarla è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente mesi di luglio e agosto. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.
5. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in cassettine di zinco per deporle in cellette o loculi. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo le modalità di legge.
6. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei campi di inumazione ad essi riservati, sono esenti dal normale turno di esumazione. II Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo

costruiti.

Articolo 39
Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono regolate dall'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e si differenziano da quelle ordinarie in quanto le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sale delle autopsie con l'osservanza delle norme da delta autorità e eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza degli organi e autorità di cui alla richiamata normativa nazionale e regionale di riferimento e con le procedure e modalità previste.
4. Obbligo, prescritto all'art. 84, lettera b) del D.PR. 396/2000, di dichiarazione, da parte dell'operatore sanitario della locale A.SP., per l'esumazione che può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica qualora siano trascorsi due anni dalla morte in caso di decesso per malattia infettiva contagiosa.
6. Per la tumulazione dei resti mortali di coloro per i quali si disponga la riesumazione al termine dell'ordinario termine decennale di inumazione è possibile la concessione di sole cellette ossario.
7. Ad esclusione di quelle disposte a richiesta della Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli o condizioni, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
8. Le operazioni di esumazione ordinarla e straordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero e chiuso al pubblico.

Articolo 40
Estumulazioni

1. Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del D.P.R. 285/90 e consistono nel liberare i tumuli dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato. Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate prima del 10/02/1976, possono essere eseguite solo qualora sia necessario, o venga richiesto dagli eredi del defunto, trasferire i feretri ad altra tumulazione. Sono regolate ai sensi della normativa statale, regionale ed al sensi del presente regolamento.
2. I feretri estumulati sono soggetti all'obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata una apertura nella cassa metallica per consentire la ripresa del processi di mineralizzazione. II periodo ordinario di inumazione, della durata di 10 anni (3.653 giorni) può essere ridotto a 5 (182è giorni) qualora la tumulazione sia stata superiore a 20 anni (7305 giorni); possono altresì essere destinati a cremazione ed a successive dispersione nel cinerario comune.
3. La Regione Calabria pub autorizzare il prolungamento o la riduzione del periodo decennale di Inumazione o la riduzione del periodo quinquennale di inumazione di cui al punto precedente qualora nel cimitero comunale si realizzino le condizioni per consentire tali variazioni. La relative istruttoria, contempla la necessità di una relazione geologica dei terreni ed il parere della locale A.S.P.
4. Il diritto alla estumulazione, traslazione e/o riduzione della salma spetta al familiare più prossimo, da individuarsi secondo l'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. E' possibile che altro soggetto (altro familiare o non congiunto) possa essere delegato dal familiare più prossimo, nei seguenti casi:

a) presenza di gravi invalidità che comportino l'impossibilità di deambulare, da documentare mediante presentazione di certificato medico, anche non indicante la patologia nel rispetto della vigente normative in materia di privacy;
b) residenza o domicilio del familiare più prossimo in altra regione o in alto Stato.

5. Sono estumulazioni "ordinarie" quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. Se le salme estumulate si trovano in condizione di complete mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario da collocare in cellette ossario o in altra tumulazione.
8. I resti mortali, definibili come tali ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 3 possono essere sottoposti a cremazione. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o da persona da questi delegate.

Articolo 41
Estumulazioni prima della scadenza della concessione

1. Le estumulazioni "straordinarie" (o precedenti alla scadenza della concessione) possono avvenire a richiesta dei soggetti indicati nel comma 4 del precedente articolo, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni o su ordine dell'autorità giudiziaria. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90, dal responsabile del servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro o far eseguire la cremazione.
2. Qualora non si proceda alla cremazione, si provvedere alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione per un periodo di 10 anni, non abbreviabile. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, è fatto obbligo al concessionario o ai parenti della salma procedere, alla scadenza della concessione già esistente, alla stipula di una nuova concessione per lo stesso loculo o alla traslazione della salma e del resto mortale in altra collocazione.
3. Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originarla.
4. È vietato eseguire sulle salme tumulato operazioni tendenti alla riduzione del cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall art. 410 del Codice Penale.
5. E' applicazione l'art. 88 del D.P.R. 285/90 concernente l'obbligo, da parte dell'operatore sanitario, di verifica della perfetta tenuta del feretro e della trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Tale adempimento è eseguito dagli incaricati della Impresa o Società di onoranze funebri alla presenza del responsabile del Servizio o di personale dallo stesso appositamente incaricato previa autorizzazione dell'Operatore sanitario,
6. Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato dal competente responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originarla.

Articolo 42
Onerosità di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente con atto di Giunta Comunale.
2. Il mancato pagamento della somma dovuta alla mancata consegna della relativa attestazione presso l'ufficio competente entro trenta giorni dall'istanza relativa a qualunque operazione di cui le salme o i resti mortali vengano fatti oggetto, verranno considerati quale formale a definitiva nuncia alla domanda. Nei casi di operazioni di traslazione conseguenti a scadenza di concessione di un loculo, l'operazione verrà svolta in ogni caso, imputando il relativo onere al soggetto richiedente nei modi previsti dalla legge.
3. Laddove invece eccezionalmente, al solo fine di consentire la tumulazione di una ulteriore salma, l'operazione richiesta si svolga prima del pagamento, il soggetto che ordina l'operazione si riconosce da subito debitore nei confronti del Comune di Cirò Marina del corrispettivo del pagamento stesso, che si impegna a corrispondere entro tre giorni dall'istanza.

Articolo 43
Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e provenienti da altre attività cimiteriali

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.

Articolo 44
Oggetti rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno del quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
Qualora non vengano richiesti da parte dei soggetti suindicati entro 12 mesi dal ritrovamento degli stessi, entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il corrispettivo di eventuali alienazioni sarà conferito in apposito fondo destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 45
Obblighi e divieti

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
   a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
   c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
   d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
   f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sul muri;
   g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dil familiari interessati;
i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta del concessionari:
j) turbare il libero svolgimento del cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
k) assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
I) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo il caso del soggetti e delle attività commerciali debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse nell'interno del cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale di vigilanza e, nel caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
3. Il personale addetto ai cimiteri, come risultante dalla pianta organica del dipendenti comunali o dal contratto di appalto, convenzione o concessione con ditte o soggetti terzi, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri
4. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

5. Al personale suddetto è vietato:
a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma o anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche
d) indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
e) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque
f) inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi e in qualunque momento;
g) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
7. Il custode del cimitero conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.
8. E’ fatto divieto, di istallare, posizionare, predisporre e/o posare nelle aree adiacenti e sottostanti, i loculi e nell’intera area cimiteriale, vasi ornamentali di qualsiasi fattura o fattispecie a decorrere dal 01/01/2023.
9. eventuali violazioni del suddetto divieto di cui al comma 8 comporterà la rimozione immediata con applicazione delle sanzioni di cui alla legge in materia.

Articolo 46
Illuminazione votive

1. II servizio di illuminazione votiva viene gestito direttamente dal Comune oppure affidato a oggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sul riaffidamento della gestione dei servizi.

Articolo 47
Imprese onoranze funebri

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, con esclusione degli adempienti relativi al rilascio delle concessioni cimiteriali presso gli uffici del Comune.
b) fornire feretri e relativi accessori;
c) occuparsi della salma;
d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui articolo 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 193, n. 773), saranno munite della autorizzazione commerciale o titolo idoneo o equipollente, ai sensi del D. Lgs. 114/1998, qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.
3. E fatto divieto alle imprese (per i quali divieti à prevista la revoca e/o sospensione della licenza da parte del responsabile del servizio cimiteriale ed a sua valutazione, in relazione al ripetersi dei fatti ed alla loro gravità):

a) di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locati del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, anche allo scopo di offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo.

TITOLO V
CONCESSIONI

Articolo 48
Definizioni

1. Il presente titolo disciplina le concessioni di loculi ed aree del demanio cimiteriale del Comune nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Si intende:
a) per "loculo" una sepoltura facente parte di un blocco di strutture analoghe realizzata dal Comune su demanio cimiteriale destinata ad accogliere la salma del defunto;
b) per "celletta ossaia" una struttura realizzata dal Comune su demanio cimiteriale destinata ad accogliere resti mortali raccolti in apposita cassetta in zinco o ceneri in urna cineraria;
c) per "area cimiteriale" una porzione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di manufatti, costituiti da sepolcri, edicole funerarie e cappelle funerarie, da destinare alla sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o determinate categorie o gruppi di persone;
d) per "edicola funeraria" un manufatto le cui dimensioni massime sono 3,00 metri per 3,00 metri e di altezza non superiore a mt 4,60, alla gronda, fuori terra realizzato sul demanio cimiteriale in un area non superiore a metri lineari 3,50 per metri lineari 3,50 destinata a raccogliere una pluralità di salme;
e) per "cappella funeraria" un manufatto, realizzato su demanio cimiteriale, le cui dimensioni minime sono metri 3,50 per 3,50 e di altezza non superiore a mt 5.60, alla gronda, in un

area non inferiore a metri lineari quattro per metri lineari cinque, in cui è possibile tumulare sia nei loculi interrati che nella porzione sopraelevata;
f) per "sepolcro a terra" un manufatto le cui dimensioni massime sono tre metri per tre metri e di altezza non superiore ad un metro fuori terra realizzato sul demanio cimiteriale in un arca non superiore a metri lineari 3,50 per metri lineari 3,50 destinato alla inumazione in sito diverso dal campo comune;
g) per "sepoltura" il luogo destinato ad accogliere la salma del defunto nonché Il sistema utilizzato per la collocazione della salma nella tomba;
h) per "diritto di sepoltura" il diritto primario ad essere sepolti (ius sepulchri) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire altri (ius inferendi in sepulchrum), nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura;
i) per resti mortali gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso periodo di ordinarla inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a dieci e venti anni:
l) per parti anatomiche riconoscibili gli arti inferiori, superiori, le parti di essi di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.

Articolo 49
Soggetti aventi diritto alla sepoltura nel territorio comunale

1. Sono accoglibili nei cimiteri del territorio comunale i soggetti individuati nell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 ed inoltre le salme e i resti mortali delle persone decedute fuori dal territorio comunale alle seguenti condizioni:

a) che la persona deceduta abbia altri defunti del proprio nucleo familiare nel Cimitero richiesto;
b) che la persona deceduta sia stata in vita residente nel Comune di Cirò Marina.

Articolo 50
Tipologia dei manufatti

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi, cellette ossaia per cassette in zinco o urne cinerarie, ecc.);
b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, cappelle, ecc.).

Articolo 51
Onerosità delle sepolture

1. La concessione di aree e manufatti cimiteriali è a titolo oneroso mediante atto di concessione amministrativa.
2. Sia nel caso di concessioni di aree che di manufatti cimiteriali il pagamento deve essere eseguito normalmente prima del rilascio della concessione nella quale sono indicati gli estremi di versamento. La tumulazione dei cadaveri nei loculi cimiteriali di regale deve essere eseguita solo dopo il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 52
Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per ogni operazione o servizio cimiteriale previsti dal

presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, lett. e).
2. La Giunta comunale discipline, altresì, tutti i casi in cui i servizi di cui al comma precedente sono erogati a titolo gratuito.
3. Alle richieste e al rilascio degli atti amministrativi vengono applicate le vigenti norme in tema di imposta di bollo e registro.

Articolo 53
Registro delle sepolture e schedario dei defunti

1. Il gestore, custode o incaricato del cimitero redige, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. I1 Responsabile dei servizi cimiteriali svolge i seguenti adempimenti:

- assicura la redazione dei verbali delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione;
- assicura la regolare tenuta, anche con sistemi informatici, del registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nel quale sono annotati i titoli di accoglimento nel cimiteri del cadaveri, del resti mortali, delle ossa e delle ceneri, nonché tutti i dati inerenti alle operazioni cimiteriali al fine di consentire l'immediata individuazione della collocazione del defunti;
assicura la vigilanza, nel rispetto delle ordinanze sindacali in materia, sul feretri temporaneamente collocati nella camera mortuaria per essere trasportati al luogo di definitiva sepoltura o al crematorio:
- cura il deposito alla fine di ogni anno presso l'archivio comunale di un esemplare del registro delle operazioni cimiteriali, secondo quanta prescritto dall'art. 53 del D.P.R. 285/90.

3. Lo schedario dei defunti, col compito di costituire 'anagrafe cimiteriale, pub essere tenuto anche esclusivamente con mezzi informatici.

Articolo 54
Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto (convenzione) contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano esercizio del diritto d'uso.
2. L'atto di concessione deve avere forma scritta ad substantiam e deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
b) la durata;
c) i concessionari, identificati nella persona o persone fisiche o, nel caso di enti e collettività, nel legale rappresentante pro-tempore;
d) le salme destinate ad esservi inizialmente accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;
e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
f) nel caso di decesso del richiedente nell'assegnazione possono subentrare gli credi.

Articolo 55
Concessioni di aree cimiteriali per sepolture private

1. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990.

2. II Comune può concedere ai privati l'uso di aree per le sepolture private, nel rispetto del plano regolatore cimiteriale e della normative inerente l'edilizia cimiteriale.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per singole famiglie e collettività ovvero per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di degnato ossario.
4. La concessione di arce cimiteriali o manufatti a privati ed enti avviene a seguito di convocazione tenuto conto della graduatoria formatasi per ordine cronologico di presentazione delle domande. Sistemi diversi di assegnazione di aree o manufatti possono essere decisi dalla Giunta Comunale nel rispetto del principio della par condicio.
5. Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari (salvo richiesta motivata da sottoporre alla Giunta Comunale che non può autorizzare la. concessione) di analoghe concessioni nell'ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere.
6. Le concessioni in uso per le destinazioni di cui al comma 1 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'inizio dei lavori per la realizzazione del manufatto. II permesso di costruire ha validità secondo le leggi vigenti e può essere prorogato per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, a fronte di gravi e giustificati motivi addotti dal richiedente ovvero per cause non dipendenti dalla sua volontà.
7. Eventuali danni causati nell'esecuzione del lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
8. La costruzione delle opere dove essere contenuta nei limiti dell'arca concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che esegue i lavori. II cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.
9. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al rilascio di proprio certificato di conformità al progetto ed a svincolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto il rilascio del certificato di conformità.
10. In caso di decesso di uno del soggetti aventi diritto di sepoltura, con esclusione però dei benemeriti, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il dirigente responsabile, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del certificato di conformità.
11. La Giunta comunale può concedere lotti di terreno per edificare un manufatto cimiteriale, in deroga alla graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande:
    a) per casi umanitari, tenuto conto sia dell'età del defunto che dovrebbe accogliere, che delle circostanze del decesso:
    b) nel caso di personaggi illustri, valutati i meriti civili o religiosi del defunto.
12. Per la concessione di manufatti cimiteriali costruiti dall'Amministrazione Comunale, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il dirigente responsabile può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni cimiteriali.

Articolo 56
Concessioni di loculi per defunti già tumulati a seguito di benemerenza

1. I parenti dei defunti già tumulati provvisoriamente a seguito del rilascio da parte di terzi di attestazione di benemerenza di cui at D.P.R. 285/90, art. 93 comma 2, ed al presente Regolamento, hanno diritto ad ottenere successivamente la concessione di un loculo o di una celletta ossaia.

Articolo 57
Concessioni di area cimiteriali per minoranze linguistiche o religiose

1. Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni acattoliche, è possibile concedere l'uso e la gestione di apposite area individuate nel plano regolatore cimiteriale.

Articolo 58
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
e collocazione di suppellettili funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990, le normative regionali in materia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento
(2) ***e quelle di cui al DPR 380/01***.
(2) comma cosi integrato con deliberazione di Consiglio Comunale m. 10 del 30.04.2015
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. In ogni caso, qualunque variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, ovvero qualsiasi opera diverse da quelle di cui al punto 5 deve essere approvata a norma del primo comma.
4. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione del lavori.
S. Per le piccole riparazioni di ordinarla manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizi cimiteriali.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, suppellettili, ricordi e similari, purché dallo loro apposizione non derivi alcun tipo di pericolo.

Articolo 59
Concessioni per ricongiungimenti familiari e traslazioni

1. È ammessa la possibilità di traslare in loculo adiacente a quello del secondo coniuge venuto a mancare la salma del coniuge premoriente, qualora non siano trascorsi 20 anni dalla morte, previo pagamento delle somme dovute per la traslazione e per l'eventuale cambio di file; in tal caso, la concessione originariamente stipulata relativamente ad un loculo viene modificata nel suo oggetto, che diviene la sepoltura successivamente scelta per detto ricongiungimento.
2. Nel caso che il coniuge premoriente sia deceduto da più di 20 anni, non è ammessa la concessione di un loculo ai sensi del precedente comma, ma soltanto la possibilità della tumulazione dei resti mortali o delle ceneri del coniuge premoriente nello stesso loculo del secondo coniuge.
3. La possibilità di cui al comma 1 è consentita, nel caso del resti mortali, con le sole cellette meta.
4. La discipline del precedente comma 1 si applica anche agli ascendenti o discendenti del defunto.
S. La Giunta Comunale può prevedere e disciplinare la concessione a viventi di loculi comunali.

Articolo 60
Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree e nella durata ultraventennale prevista dalla Giunta Comunale per i loculi e le sepolture private individuali.
2. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva la possibilità di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR. 285/90, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al

fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.
3. La traslazione di salme da loculi con concessioni perpetue o novanta novennali in altri loculi determina la modificazione della durata della concessione, che diventa trentennale.

Articolo 61
Modalità di concessione

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata o di un'area deve presentare domanda al Sindaco indicando il tipo della concessione richiesta e il nome della persona per cui è destinata la concessione stessa.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione a tulle le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella stessa.
3. La concessione può essere rilasciata solo in presenza della salma per loculi e dei resti mortali o ceneri per le cellette ossaie. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione del soli resti ossei o ceneri.
4. A richiesta del familiari i feretri possono essere accolti in loculi posti provvisoriamente a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
   - esecuzione di lavori di modifica o ripristino di tombe;
   - durante la realizzazione di un manufatto privato, fino alla sua agibilità.
5. Nel caso del precedente comma 4, la concessione è stipulata per due anni e, in caso di comprovata necessità, può essere prorogata, con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della relativa scadenza, per un ulteriore anno. La stessa procedura può essere utilizzata per la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di une cinerarie.
6. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, assumendo come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione in uso della sepoltura non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanta previsto dal presente regolamento.
8. possono beneficiare dell’assegnazione anticipata del loculo i cittadini che hanno compiuto il 65° anno di età. In tal senso dovrà essere depositata apposita domanda ai sensi del comma 1 del predetto articolo.

Articolo 62
Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso di una sepoltura lascia integro il diritto di proprietà del Comune ed è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del manufatto, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario, ai fini del presente articolo, è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del manufatto all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare attuale della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare all'ufficio preposto che rilascerà il nulla-osta.
5. II concessionario può permettere la sepoltura a persone legate a lui da vincoli di convivenza. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. II concessionario può permettere, altresì, la sepoltura al benemerito, cioè colui che attraverso una azione specifica o con comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto di

sepoltura,
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
9. Quando sorga un legittimo dubbio sul diritto d'uso delle sepolture da parte del richiedente, l'Amministrazione potrà sospendere ogni operazione sulle salme in attesa degli opportuni chiarimenti.

Articolo 63
Manutenzione delle sepolture

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune intendesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna.
2. Gli interventi di manutenzione ordinarla a straordinaria dei loculi cimiteriali sono a carico del Comune mentre spettano al concessionario quelli riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
3. Nelle sepolture private gli interventi di manutenzione ordinarla e straordinaria sono a carico del concessionario o dei concessionari in solido e devono essere autorizzati dal Comune.
4: In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione gli interventi, previa diffida ai concessionari, sono eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni. Il Comune rientrerà quindi in possesso dell'area o del manufatto, provvedendo autonomamente alla rimozione delle salme per inumarle nel campo comune o per cremarle e poi disperderle nel cinerario comune.

Articolo 64
Divisioni e subentri

1. Non sono ammesse la divisione e l'individuazione di sparato quote della concessione. Più concessionari di una unica concessione cimiteriale possano regolare i propri rapporti interni, dividendosi i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l'unicità di quest'ultima nei confronti del Comune.
2. Uno o più concessionari possono dichiarare, presso gli Uffici competenti, la loro irrevocabile rinuncia pro quota del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio preposto, anche utilizzando sistemi informatici.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura private, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 62 possono darne comunicazione all'Ufficio competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto. L'aggiornamento dell'intestazione è gratuito. ***(3) La variazione di intestazione può essere chiesta anche in presenza della sola richiesta di assegnazione del lotto cimiteriale e/o loculo già non ancora assegnato purché in graduatoria.***

(3) **comma cosi integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.*2015***

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare nel possesso del manufatto precedendo alla cremazione e dispersione nel cinerario comune dei resti mortali.

Articolo 65
Rinuncia alla concessione di loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculi a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni.
2. La rinuncia dà luogo alla restituzione di una somma al momento della presa d'atto della rinuncia stessa da parte del Comune in caso di concessioni di durata novanta novennale o perpetue, fino all'ammontare di 1/3 della tariffa attualmente in vigore per la concessione trentennale di un loculo della stessa tipologia.
3. Per La restituzione delle concessioni di loculi di durata infranovantanovennale potrà essere prevista della Giunta Comunale la restituzione di una somma al titolare non superiore a quella prevista al coma 2 e solo nel caso in cui sia trascorso meno di 1/5 della durata della concessione stessa.

Articolo 66
Rinuncia alla concessione di aree cimiteriali

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, ove effettuato il pagamento, il rimborso di una somma pari al valore del terreno, trattenuto l'importo pari al deposito cauzionale e agli altri diritti.
2. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni alcune.
3. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree sulle quali siano stati parzialmente edificati manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:
   - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione parzialmente intrapresa;
   - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti mortali o ceneri.
4. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto, rinunciatari, un indennizzo per le opere costruite, su valutazione del tecnici dell'ufficio preposto, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
5. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli eventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni alcune.

Articolo 67
Revoca della concessione per esigenze pubbliche

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, mediante revoca della concessione.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
3. Gli atti che dispongono la revoca di cui al presente articolo disciplinano le modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dai concessionari.

Articolo 68
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- quando venga accertato che la concessione sia o sia stata oggetto del lucro o speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto di uso della sepoltura;
- ***(4) a titolo oneroso tra privati del diritto di uso della sepoltura (non decade se la cessione è gratuita):***

(4) comma così integrato con deliberazione dl Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2015

morte di tutti gli aventi diritto, in assenza di successione;
qualora vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
per abbandono dei sepolcri o in presenza di situazioni di degrado e fatiscenza, e comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione;
quando per le sepolture di famiglia o collettività, la costruzione dei manufatti non venga ultimata nei termini previsti dal presente regolamento, salvo caso fortuito o comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario;
2. La pronuncia della decadenza è adottata con apposito atto dirigenziale previa diffida al concessionario q agli aventi titolo, quando reperibili, con assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata nel sito Internet nonché affissa all'Albo Pretorio del Comuno e sul manufatto per la durata di almeno 6 mesi, comprensivi del mese di novembre.

Articolo 69
Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune e, eventualmente, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 70
Estinzione

1. La concessione si estingue per scadenza del termine.
2. I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nei quali è collocata una sola salma. dovranno provvedere alla traslazione dei resti mortali dei medesimi in una celletta ossaia di nuova concessione o in altra sistemazione già nella loro disponibilità.
3. I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nel quali sono collocate più salme, avranno facoltà di stipulare una nuova concessione a tempo determinato, fatta salva la possibilità di procedere alla traslazione analogamente al precedente comma.
4. Nel caso di salme oggetto di estumulazione da loculi con concessioni scadute che dovessero rinvenirsi mummificate, potrà essere riconcesso, su richiesta dell'interessato, e per soli due anni, lo stesso loculo la cui concessione è scaduta, con l'obbligo di sottoporre la salma a trattamento con sostanze biodegradanti, confermando altresì la possibilità di cremazione delle salme mummificate nonché quella di inumazione nel campo comune.
5. Potrà essere stipulata una nuova concessione biennale per lo stesso loculo in quei cimiteri in cui non sono disponibili le cellette ossaia, fatto salvo l'obbligo del concessionario, alla scadenza del biennio, di traslare i resti morali nelle ossaie che nel frattempo verranno realizzate.

6. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti, sono comunque ammesse le seguenti possibilità di stipula di muova concessione:

a) nel caso che nel loculo sia tumulata la salma di un minore di anni 18 e gli aventi diritto (genitore o altro familiare) manifestino tale volontà;

b) quando esista in vita il coniuge del defunto da estumulare che abbia compiuto 70 anni di età, che manifesti l'interesse a mantenere in concessione il loculo. Questo potrà, da quel momento, essere utilizzato, oltre che per il resto mortale oggetto dell'originarla concessione, soltanto per la tumulazione del soggetto richiedente ultrasettantenne, con espressa esclusione di qualsiasi altro soggetto, pena la decadenza dalla concessione e l'obbligo di stipulare una nuova. Al momento del decesso del soggetto in favore del quale si è stipulata la muova concessione, i familiari avranno l'obbligo di tumularlo nello stesso loculo, operando la riduzione della salma precedentemente collocata.

7. L'ufficio preposto provvederà, prima della scadenza, a contattare il titolare della concessione o i suoi eredi, nel caso in cui esso sia nel frattempo defunto. Tale avviso riguarderà, nell'ordine, coniuge, discendenti, collaterali e fratelli. Nel caso di una pluralità di credi di pari grado, il Comune invia l'informativa soltanto ad uno di essi. Qualora le ricerche anagrafiche non portassero ad alcuna notizia né sul concessionario né sui suoi eredi, si provvederà ad esporre un avviso per almeno 60 giorni sul loculo oggetto della concessione in scadenza, all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

8. Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, l'Ufficio preposto si riserva la facoltà di inviare loro muova comunicazione in cui verrà assegnato un ulteriore termine entro il quale procedere alla traslazione delle salme o alla stipula di muova concessione. Allo scadere infruttuoso del termine suddetto, si provvederà alla estumulazione forzata dei defunti presenti nel loculo.

9. In tale data, o nel giorni immediatamente successivi a seconda delle proprie necessità organizzative, l'ufficio provvederà ad effettuare l'estumulazione forzata dei resti mortali e il loro deposito presso idonei locali per un periodo di almeno sei mesi, se riducibili, prima di operate la loro immissione nell'ossaia comune.

10. Laddove le salme inumate o estumulate risultino mummificate, si potrà procedere alla immediata inumazione o cremazione ed alla successiva dispersione nel cinerario comune,

11. Nel caso di stipula di nuova concessione alla scadenza di loculo già concesso per le stesse salme ivi tumulate, se il concessionario di un loculo non provvede al pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti, la concessione è annullata e si procede ai sensi dei commi precedenti.

12. Nel caso di sopravvenuta scadenza di una concessione per un loculo in cui è tumulata una salma il cui decesso sia avvenuto da meno di venti anni, II concessionario o suoi aventi causa hanno l'obbligo di stipulare una nuova concessione per lo stesso loculo; in difetto, si provvederà alla stipula d'ufficio di nuova concessione e all'iscrizione a ruolo del debitore per l'importo corrispondente,

13. Su richiesta degli interessati, relativamente alle sole cellette ossaia, alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ne può essere stipulata in ogni caso una nuova.

14, Prima della scadenza del termine della concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Alla scadenza della concessione cimiteriale dell'area, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, verranno smaltiti quali rifiuti dal Comune.

15. Trascorso il decennio dal seppellimento, laddove, nonostante l'apposizione di avvisi o di altra forma di pubblicità relativi alla scadenza della concessione cimiteriale dell'area, i resti mortali non vengano reclamati per l'esumazione, l'Amministrazione Comunale potrà esumare medesimi per trasferirli nell'ossaia comune o, previa cremazione, nel cinerario comune.

TITOLO VI

CREMAZIONI, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 71
Riferimenti normativi in materia di cremazione

1. Il presente titolo del regolamento disciplina la materia della cremazione, della dispersione e della conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, del D.P.R. 254/2003 Regolamento recante discipline della gestione di rifiuti sanitari e del D.P.R. 285/1990 Regolamento di polizia mortuaria (artt. 78-81).

Articolo 72
Impianto di cremazione

1. I progetti di costruzione di impianti crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale secondo le prescrizioni di cui all' 78, comma 2, D.P.R. n, 285/1990.

L'Articolo 73
Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione viene eseguita nel forno crematorio individuato nell'atto di autorizzazione. La cremazione non può effettuarsi prima che siano trascorse 24 ore dal decesso. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di resti di cadaveri che sono portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.P. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tale eccezionale circostanza.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che informa il Comune di ultima residenza del defunto.
In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deceduto nel Comune di Cirò Marina può essere accordata in presenza alternativamente:
   a) di una disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contrarla alla cremazione resa in data successive quella della disposizione testamentaria;
   b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legate, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione del cadaveri del propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni del familiari.
4. In mancanza dei documenti di cui al comma precedente o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, di essere a conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto di voler essere cremato, all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto.
La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, questi, immediatamente, inoltra al relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. In caso contrario, l'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto è tenuto ad informare I' ufficiale dello stato civile del

comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione;
5. In presenza di defunto minore di età, di nato morto o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato civile, da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in quanta di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato.
6. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito certificato, in forma libera, del medico curante o necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato.
7. In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
8. Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. in questa ipotesi, è necessaria, oltre 'ordinarla documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.

Articolo 74
Cremazioni di resti mortali

1. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Responsabile del Servizi Cimiteriali /Necroscopici, previa acquisizione dell'assenso, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, del coniuge o, in difetto del parente più prossimo del defunto, o, nel concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.
2. II resto mortale avviato a cremazione dovrà essere racchiuso in un contenitore di materiale facilmente combustibile, dovrà essere avvolto da un telo biodegradabile che ne garantisce la temuta di liquidi cadaverici approvato dalle autorità competenti,
3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda S.P. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003. Entro 48 ore dall'amputazione, la persona che ha subito la stessa potrà chiedere la cremazione dell'arto con onere a proprio carico.

Articolo 75
Portatori di protesi

1. I cadaveri portatori di pace-maker, protesi elettro alimentate o altro dispositivo elettromedicale, destinati alla cremazione, dovranno essere sottoposti all'espianto e rimozione del dispositivi da personale professionalmente abilitato, prima della chiusura del feretro, a cura dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.
2. L’inosservanza del presente articolo comporta responsabilità in solido dell'avente titolo alla richiesta di cremazione.

Articolo 76
Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri la cremazione deve essere eseguita ponendo nel foro crematorio un feretro alla volta a cremazione avvenuta l'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna cineraria che viene sigillata.

Articolo 77
Urne cinerarie e modalità di destinazione delle ceneri

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione devono essere custodite in un'urna la cui capienza, ai sensi

del D.PR. 235/90, art. 80 comma 4. è fissata nella misura minima di 4 litri, avente altresì le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. Le urne devono portare all'esterno una targhetta contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni delle stesse devono essere tali da poterle anche riporre nelle cellette dei colombai comunali.
3. Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri. La sigillatura sarà del tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni a potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatari.
4. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. E vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.
5. Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:

- tumulate;
- inumate;
- affidate al coniuge o ad un familiare;
- disperse.

Articolo 78
Tumulazione delle ceneri

1. La tumulazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali od è effettuata in un loculo, in una celletta ossaia o in una sepoltura privata.
2. Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici
3. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.

Articolo 79
Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le cencri siano state già oggetto di affidamento familiare. L'urna sigillata, di materiale biodegradabile, è inumata in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle cencri, il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile sino alla durata massima di dieci anni.
Le fosse per le inumazioni devono avere le dimensioni minime di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 0,50 e essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila e della fossa.
4. L'inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata per iscritto ed in vita dal de cuius, con esclusione della possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del C.C.

Articolo 80
Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare

1. L'affidamento familiare dell'una cineraria è disposta dall'Ufficiale di Stato civile nel caso in cui quest'ultima sia collocata nel territorio della Regione Calabria.
2. L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico, individuato: da un atto di volontà del defunto risultante da atto scritto o, in difetto di quest' ultima, da una dichiarazione nella quale

venga dichiarata la volontà espressa in vita dal defunto proveniente dal coniuge superstite e da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di acconsentire che sia affidata al richiedente o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo agli artt. 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi perenti del defunto.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulato o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
5. La consegna dell'urna è effettuata dal Dirigente e ai sensi della Legge regionale n. 12/2004, viene verbalizzata in un documento, redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno presso l'Ufficio del Comune che ha autorizzato 'affidamento ed uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con l'ausilio di autovetture private, Le generalità del defunto, dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri e tutti i suoi successivi eventuali trasferimenti sono annotati In apposito registro, di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locate.
7. L'una sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza in modo da consentire l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentale. A tal fine l'Ufficio di stato civile, in fasi successive all'affidamento, può procedere, d'ufficio o su segnalazione di terzi, ad effettuare controlli per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.
8. Il luogo di conservazione dell'urna deve coincidere con la residenza dell'affidatario, l'affidatario dovrà indicare, con comunicazione legale, all'Ufficiale dello Stato Civile lo spostamento dell'una in conseguenza del cambio di residenza e in caso di decesso dell'affidatario l'urna, a cura degli credi, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta ossaia, od in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune. Solo dopo la riconsegna al cimitero Turna potrà essere riassegnata ad altro affidatario con altro atto dell'Ufficiale di Stato Civile sempre redatto come previsto dal punto 2.
9. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
10. Nel caso in cui le urne cinerarie debbano uscire dal territorio del Comune l'autorizzazione ai trasporto è sempre rilasciata con destinazione ad un civico cimitero. In caso di affidamento familiare di urna cineraria di cadaveri o resti cremati il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione lo comunica al Comune di Cirò Marina.
11. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi credi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri. possono provvedere alla loro tumulazione in uno del cimiteri comunali o dispersione nel cinerario comune mediante produzione di apposite dichiarazione non motivata la quale viene iscritta al registro di cui al precedente articolo.
12. L'urna cineraria non reclamata dai familiari dopo la cremazione rimarrà nel deposito temporaneo per dodici mesi, al termine del quale le ceneri verranno disperse nel cinerario comune di cui al successivo comma o nel giardino delle rimembranze.
13. Il trasporto dell'una può essere a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale,
14. Le urne eventualmente rinvenute nel territorio del Comune devono essere consegnate al comune e alle stesse si applica il comma 10.

Articolo 81
Cinerario comune

1 Presso il Cimitero monumentale è presente il cinerario comune, un manufatto destinato alla raccolta collettiva ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri a parti di essi, resti mortali, resti ossei, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.

Articolo 82
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di decesso, che ne trasmette copia al Comune di ultima residenza del defunto. Qualora la dispersione debba (essere eseguita in altro Comune, Ufficiale dello stato civile trasmette a quest'ultimo copia della autorizzazione rilasciata, richiedendo un nulla osta al Comune in ci le ceneri devono essere disperso.
2. Ai fini della dispersione delle ceneri, è necessario che vi sia stata la volontà, manifestata in vita dal de cuius. Tale volontà può essere espressa secondo le seguenti modalità:
   a) disposizione testamentaria del defunto;
   b) iscrizione del defunto ad Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione del cadaveri dei propri associati;
   c) dichiarazione autografa del defunto;
   d) dichiarazione di volontà resa davanti a pubblico ufficiale;
   e) dichiarazione resa, di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata, dai congiunti che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata alla stessa. I "congiunti" che possono rendere questa dichiarazione cono:
   a) coniuge, ove presente, i parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
   b) in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato al sensi degli art. 74 e ss, del Codice Civile (in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi).
3. È consentita la dispersione di ceneri che siano già state tumulate. In questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui le ceneri sono deposte.
4. La dispersione è eseguita nel luogo e secondo le modalità stabilite in vita dal defunto o, in mancanza di precisazioni da parte dello stesso, in base alle indicazioni del coniuge o del convivente o dei familiari aventi diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legate della Associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto aderiva in vita o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
5. Può essere eseguita:
   a) nel cinerario appositamente predisposto all'intero del cimitero e munito di apposite indicazione, presenza del custode, che annota l'operazione nel Registro di cui all'art. 52 del D.P.R.285/1990;
   b) in natura previo nullaosta degli Enti e del soggetti preposti alla cura dell'ambito territoriale in cui si intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. Con ordinanze del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle cencri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per idoneità alla balneazione;
   c) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestata, e non può dare luogo ad attività di lucro.
6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

9. Al di fuori dei cinerari comuni è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
10. La dispersioni e altresì vietata;
    a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprilo 1992, n. 285 e s.m.mi.i. (Nuovo codice della strada);
    b) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
    c) in tutte le zone di rispetto previste a tutela di ponti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.
11. La dispersione in arce privato o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'Ufficiale di stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg, dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Calabria, l'ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.
12. La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

Articolo 83
Giardino delle Rimembranze

1. Presso il Cimitero può essere istituito un "parco rimembranze", con delibera di giunta Comunale, da destinare alla dispersione delle ceneri, il quale deve essere autorizzato secondo le Vigenti normative statali e regionali.

Articolo 84
Sala del Commiato

1. Presso il Cimitero si trova la Sala del Commiato (chiesa) in cui è possibile celebrate esequie.
2. Qualunque cittadino o esercente attività di impresa funebre può fare richiesta di utilizzo di delta sala, con istanza indirizzata al Responsabile dei servizi cimiteriali che ne concede l'utilizzo.

Articolo 85
Registro delle ceneri

1. Il responsabile del Crematorio predispone apposito registro nel quale dove essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri e tutti i dati riguardanti la conservazione.

TITOLO VII
LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 86
Accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, e manutenzioni straordinarie in genere da eseguirsi su manufatti privati, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. A tale scopo, i concessionari dovranno munirsi di specifico Provvedimento Abilitativo, da richiedere agli Uffici Comunali preposti, che darà titolo all'accesso del Cimitero.

2. Per l'esecuzione di semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., o per i lavori di ordinarla manutenzione in genere su manufatti privati di recente origine dovrà essere richiesta autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali. Sui manufatti privati di rilevanza storico-artistica dovrà essere richiesto parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Calabria e successivamente l'autorizzazione del responsabile del Servizi Cimiteriali allegando il sopra indicato parere.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire i lavori all'interno del cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a favore di privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune, ad esclusione di imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

Articolo 87
Inizio e Termine dei lavori

1. I lavori dovranno essere iniziati secondo quanto previsto dal DPR 380/01 e ss.mm.ii.. Nel caso di inadempienza dei termini fissati (inizio e termine del lavori) l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dell'arca o del manufatto, salvo eventuale proroga.
2. Tutti i lavori di ordinaria manutenzione dovranno concludersi per come previsto dal DPR 380/01 e ss.mm.ii. dal rilascio dell'autorizzazione del responsabile del Servizi Cimiteriali.

Articolo 88
Responsabilità nei cantieri

1. I concessionari, salvo deleghe di funzioni, sono responsabili della sicurezza in cantiere durante l'esecuzione del lavori.
2. I concessionari e l'impresa esecutrice sono responsabili della regolare esecuzione delle opera e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori. In ogni caso l'impresa e il concessionario sono deputati a mantenere Il decoro e obbligati al ripristino di opere eventualmente danneggiate.

Articolo 89
Recinzione di aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa incaricata deve confinare, a regola d'arte, lo spazio assegnato al concessionario, onde evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio,
2. E vietato accumulare i materiali di scavo e di rifiuto in tutta l'area cimiteriale garantendone di volta in volta la rimozione e il trasporto alle discariche o impianti di recupero autorizzati, nel modi e nel termini di legge, secondo l'orarlo e 'itinerario che verranno prescritti.

Articolo 90
Introduzione e deposito di materiali

1. E permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio non sindacabili pub essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 91
Orario dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali.

2. Fatti salvi in ogni caso i giorni di chiusura settimanale dei cimiteri, è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo eccezionali esigenze tecniche e dietro autorizzazione del suddetto responsabile, nelle ore 13,00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività e i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Articolo 92
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nel periodo dal 15 ottobre al 5 novembre è vitato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare ogni attività dei cantieri, mentre sono consentiti meri lavori di riordino o abbellimento.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 93
Vigilanza

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati.
2. Della consegna dell'arca al collaudo del manufatto il responsabile dei servizi cimiteriali può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o adottare dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. I tecnici comunali accertano, a lavori ultimati, in sede di collaudo, la conformità del manufatto realizzato e la relativa regolare esecuzione delle opere di costruzione e propongono all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, a restituzione del deposito cauzionale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 94
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in Vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 95
Cautele in caso di contestazioni

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (area, loculi, cellette ossaia, ecc.) o apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 96
Regolazione situazioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dall'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
(5) Per tutte le altre norme si applica il presente Regolamento
(5) comma cosi integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.*2015*
2. Per le eventuali concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 97
Imprese e/o operatori economici

1. E' prevista la formazione di una lista delle agenzia e delle imprese autorizzate a poter svolgere qualsiasi tipo di lavoro all'interno delle aree cimiteriali, che avverrà secondo le procedure amministrative previste alla normativa vigente.

Articolo 98
Ordinanze del Sindaco

1. E fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dal D. Lgs. 267/2000 in materia di sanità e igiene.

Articolo 99
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss. mm. ii.
2. Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate delle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, m. 267 e ss.mm.il., con sanzioni amministrative pecuniarie da € 50,00 a € 500,00.
3. Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, forma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le pese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli art. 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, m. 689.
6. Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
7. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi.

Articolo 100
Richiamo norme vigenti ed abrogazioni precedenti disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 a nella normative tutta, anche regionale, regolante la materia e già citata nel presente regolamento.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni dei precedenti.

Articolo 101
Entrata In vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ciro Marina.

PUBBL. ALL'ALBO IL 21.12.2022

AL 31.12.2012 GIORNI 10

RAP n° 1903

Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotone

AVVISO DI DEPOSITO

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE – MODIFICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Regolamento Comunale Polizia Mortuaria e Cimiteriale – Modifica".

Visto l'art. 12 , commi 4 e 5, del vigente statuto comunale

A V V I S A

che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la modifica al Regolamento Comunale Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

che il Regolamento di che trattasi è depositato presso il servizio competente dell'Area Segreteria Generale del Comune, **a decorrere dal 21.12.2022 e per dieci giorni consecutivi,** in libera visione al pubblico, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Cirò Marina, li 21.12.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Giuseppe Fuscaldo

Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotone

Regolamento Comunale Polizia Mortuaria e Cimiteriale - Modifica

****

REFERTO DI ENTRATA IN VIGORE

Il **Regolamento Comunale Polizia Mortuaria e Cimiteriale - Modifica** è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 30.11.2022

Cirò Marina, lì 02/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo

****

Il **Regolamento Comunale Polizia Mortuaria e Cimiteriale modificato** è stato depositato presso l'Ufficio del responsabile del "Servizio Segreteria Generale del Comune" per giorni 10 a decorrere dal 21.12.2022, con contestuale affissione di avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio, in pari data, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 , dell'art.12 del vigente Statuto comunale.

Cirò Marina, lì 02/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo

Il **Regolamento Comunale Polizia Mortuaria e Cimiteriale modificato** è divenuto esecutivo il 31.12.2022

Cirò Marina, lì 02/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
P.I. Giuseppe Fuscaldo